



COMUNE DI LADISPOLI
CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

AREA IV SETTORE II - SERVIZI SOCIALI

PEC: COMUNEDILADISPOLI@CERTIFICAZIONEPOSTA.IT

PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO, AI SENSI DELL'ART. 59 C. 3 DEL D.LGS. 36/2023 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO EDUCATIVO PER L'AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE (O.E.P.A.C. EX AEC) A SOSTEGNO DEGLI ALUNNI DISABILI RESIDENTI NEL COMUNE DI LADISPOLI, FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO PER TRE ANNI ED EVENTUALE RINNOVO PER UN ULTERIORE ANNO.

Articolo 1

Disposizioni generali

La presente procedura è finalizzata all'individuazione di un unico operatore economico per tutta la durata dell'accordo quadro ai sensi dell'art. 59 comma 3 del codice dei contratti pubblici (D.Lgs 36/2023).

L'accordo quadro definisce la disciplina contrattuale inerente alle condizioni e le modalità di affidamento dei singoli servizi detti anche "contratti attuativi" che il Comune di Ladispoli vorrà di volta in volta eseguire; per questi ultimi, saranno stabilite le modalità, la durata delle prestazioni e i relativi importi.

Il valore economico, stabilito nell'accordo quadro, non costituisce indicazione di corrispettivo contrattuale, poiché ha il solo duplice fine di quantificare un fabbisogno presunto di gara e individuare il quadro economico dell'accordo quadro.

La stipula dell'accordo quadro, infatti, non è fonte di obbligazione immediata tra l'Amministrazione nei confronti dell'aggiudicatario e non è impegnativa in ordine all'affidamento a quest'ultimo dei singoli servizi per un quantitativo minimo predefinito.

L'aggiudicatario altresì si impegna ad assumere ed eseguire regolarmente i singoli servizi che l'Amministrazione, in attuazione dell'accordo quadro, deciderà di affidargli.

L'aggiudicazione del servizio di cui al presente capitolato avverrà secondo le norme, i termini, le modalità e le condizioni definite all'interno del disciplinare di gara, del bando di gara e del capitolato stesso.

La stipula dell'Accordo quadro avverrà dopo la comunicazione di avvenuta aggiudicazione definitiva e secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni normative.

Nelle more della firma dell'Accordo Quadro, l'aggiudicatario si obbliga a procedere all'esecuzione dei servizi a i patti e condizioni offerte in gara.

Il presente capitolato stabilisce le condizioni che resteranno in vigore per il periodo di validità dell'accordo quadro e che costituiscono la base di riferimento per i singoli contratti attuativi.

L'appalto verrà aggiudicato all'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli art. 95 comma 3 del D.lgs n. 50/2016.

I criteri di aggiudicazione sono definiti nel disciplinare e nel bando di gara.

L'Amministrazione Comunale si riserva, in ogni caso, la facoltà insindacabile di non convalidare i risultati della gara per irregolarità formali e per motivi d'opportunità.

Articolo 2

Oggetto e finalità del servizio

Il presente capitolato ha per oggetto l'affidamento, con le modalità dell'Accordo Quadro con un unico operatore economico, di cui all'art. 59 c. 3 del D.Lgs. 36/2023, del servizio di assistenza educativa specialistica prevista dall'art. 13 comma 3 della legge 104/92, per l'inclusione sociale degli alunni diversamente abili delle scuole dell'Infanzia, Primarie e Secondarie di Primo grado residenti nel Comune di Ladispoli.

La finalità principale del servizio è la promozione dell'integrazione dell'alunno diversamente abile nella scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado nella sua interezza e specificità, potenziando capacità di autonomia personale e comunicativa all'interno della scuola favorendo il benessere e l'autonomia dell'alunno, aiutandolo nelle attività finalizzate al recupero e

mantenimento di capacità cognitive e manuali, in armonia con gli interventi didattici degli insegnati curricolari, di sostegno e di altro personale scolastico.

Le finalità che si intendono perseguire con il servizio sono le seguenti:

- a) promuovere e sviluppare le potenzialità di ogni alunno nel campo dell'autonomia personale e della comunicazione;
- b) migliorare la qualità della vita del minore con disabilità incrementando il benessere e l'efficacia dell'esperienza scolastica;
- c) favorire lo sviluppo della socializzazione in ambito scolastico;
- d) promuovere una reale integrazione del diversamente abile all'interno dei diversi cicli scolastici.

Obiettivi che il servizio si prefigge sono:

- ✓ promuovere lo sviluppo psico-fisico del minore attraverso interventi assistenziali e/o educativi individualizzati e/o di gruppo, che stimolino la conquista dell'autonomia personale e agiscano sulle capacità di relazione e socializzazione nell'ambiente scolastico;
- ✓ garantire e promuovere il diritto all'informazione e studio dei minori con disabilità, superando l'isolamento attraverso attività complementari di natura educativa, distinte dal sostegno scolastico, e favorendo lo sviluppo della socializzazione tra pari;
- ✓ promuovere l'integrazione degli alunni e degli studenti nella scuola, nella famiglia e nella società.

Articolo 3

Durata dell'appalto

Il servizio, di durata triennale, decorrerà dal 15/09/2024 e terminerà il 14 settembre 2027, con interruzione dal 01 luglio di ogni anno all'inizio dell'anno scolastico successivo, e comunque decorrerà successivamente all'aggiudicazione, al termine della procedura di gara, per tre anni nel rispetto del calendario scolastico, fatta salva la possibilità di rinnovo per un ulteriore anno, dal 15/09/2027 al 14/09/2028, con esclusione del periodo di sospensione delle attività scolastiche, ovvero dal 01 luglio 2028 all'inizio dell'anno scolastico 2027/2028. E' fatta salva in ogni caso, l'insindacabile facoltà della Stazione Appaltante di risolvere in qualsiasi momento il contratto previo avviso di 30 giorni a mezzo PEC nei casi previsti dal successivo art. 15.

Il contratto giunge a scadenza senza necessità di preavviso e senza possibilità di proroga tacita, fatto salvo quanto previsto all'art. 120 c.11 del d.Lgs 36/2023, ovvero, qualora richiesto dalla Stazione Appaltante, il contraente originario, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del nuovo contraente e' tenuto all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

Il servizio dovrà essere svolto esclusivamente nei giorni effettivi delle attività didattiche, con esclusione di sabato domenica e giorni festivi infrasettimanali, nonché dei periodi di sospensione delle attività scolastiche.

Articolo 4

Valore stimato dell'accordo quadro e base d'asta

Il valore stimato del presente Accordo Quadro, rappresentativo della sommatoria dell'importo massimo presunto degli appalti specifici che potranno essere affidati in virtù dell'Accordo Quadro medesimo e con riferimento alla durata di tre anni con opzione di rinnovo per un ulteriore anno, ed eventuale proroga nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del nuovo contraente, è pari ad € **1.971.428,58** esclusa IVA. Il presente Accordo Quadro non prevede un minimo garantito.

L'importo di cui sopra, più in dettaglio, è dato dall'importo stimato dell'Accordo Quadro per i tre anni di durata, pari a € **1.314.285,72** (IVA esclusa), per l'espletamento del servizio, maggiorato dell'importo stimato di € **438.095.24** (IVA esclusa) per l'eventuale esercizio dell'opzione di

rinnovo per un ulteriore anno e dell'eventuale proroga disposta nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del nuovo contraente di € **219.047,62** (IVA esclusa).

Si precisa altresì che l'importo degli oneri della sicurezza necessari per la eliminazione o riduzione dei rischi da interferenze, non soggetti a ribasso, è quantificato in €. 0,00 = (zero).

Non sussistono i presupposti di cui all'articolo 26 del D.Lgs. n. 81/08 per la redazione del DUVRI.

Si evidenzia che il valore dell'Accordo Quadro, come sopra riportato, è frutto di una stima relativa al presumibile fabbisogno del Comune di Ladispoli che utilizzerà l'Accordo Quadro nell'arco temporale di durata dello stesso.

Essendo la predetta stima meramente presuntiva e basata sul dato storico e sulle risorse all'uopo programmate, essa non è in alcun modo impegnativa né vincolante per il Comune di Ladipoli nei confronti dell'aggiudicatario dell'Accordo Quadro.

Le quantità effettive di prestazioni da fornire saranno, pertanto, determinate attraverso gli appalti specifici fino a concorrenza del predetto importo massimo, **non prevedendo un importo minimo garantito.**

L'importo orario, posto a base di gara è di euro 22,50 iva esclusa. Tale importo si intende comprensivo del costo orario di cui alla Cat. D1 relativamente agli operatori OEPAE e alla categoria D3 per il coordinatore del servizio, del vigente CCNL delle cooperative del settore socio-sanitario assistenziale-educativo e di tutti gli oneri derivanti dall'organizzazione, coordinamento, gestione del servizio nonché dall'utile di esercizio, necessari alla garanzia di qualità del presente appalto.

L'importo presunto annuo a base d'asta è stato determinato tenuto conto del numero presunto di ore settimanali pari a n. 756, oltre a 25 ore settimanali presunte per l'attività di coordinamento del servizio, da svolgersi in 38 settimane per anno scolastico.

Il monte ore complessivo previsto per l'espletamento del servizio del presente capitolato potrà essere aggiornato dall'Amministrazione Comunale in base al numero degli utenti in carico con facoltà di riduzione/aumento in misura non superiore al 20% senza che l'aggiudicatario possa avanzare pretesa alcuna.

Articolo 5

Caratteristiche delle prestazioni e modalità di svolgimento del servizio

Il servizio deve essere svolto conformemente a quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale di riferimento (L. 328/2000, L. 104/1992, L.R. 11/2016) e, per i servizi assistenziali, come normato nella D.G.R. n. 88/2017.

L'art. 12, comma 3 della legge 104/1992, in particolare, indica come obiettivi dell'integrazione scolastica dei soggetti diversamente abili, la crescita negli apprendimenti, nella comunicazione, nella socializzazione e negli scambi relazionali.

L'obiettivo generale del servizio oggetto di appalto è, quindi, quello di garantire agli alunni con bisogni educativi speciali, con disturbi specifici dell'apprendimento o in condizione di handicap grave o gravissimo, un supporto al loro sviluppo psico-fisico, alla capacità di socializzazione e

all'acquisizione di autonomie funzionali e relazionali, in stretta collaborazione con gli organismi scolastici e le famiglie di riferimento, attraverso l'integrazione e il coordinamento di differenti professionalità che operano in sinergia all'interno del Piano Educativo Individualizzato, con esclusione di quei compiti che rientrano nella competenza degli istituti scolastici.

Il servizio si realizza attraverso un duplice intervento:

- assistenziale, finalizzato a supportare l'alunno in abilità assenti o carenti;
- educativo, orientato allo sviluppo delle autonomie personali e sociali e all'intervento in ambito didattico in collaborazione con gli insegnanti (di sostegno e curricolari).

Il servizio si configura come prestazioni aggiuntive rispetto l'assistenza di base e/o l'insegnamento di sostegno che è di competenza esclusiva del personale scolastico, secondo quanto previsto dalla L.104/1992, così come si precisa che il servizio non può avere valenza terapeutico-riabilitativa o di assistenza medica.

Destinatari del servizio

Il servizio di assistenza educativa e culturale per l'autonomia e l'integrazione sociale, è rivolto agli alunni con disabilità, residenti nel Comune di Ladispoli, frequentanti le scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado in possesso del Certificato di Integrazione Scolastica rilasciato dal servizio TSMREE della Asl di competenza, indicante la necessità del servizio di assistenza educativa specialistica ai fini dell'integrazione scolastica e del Verbale di accertamento dell'handicap ai sensi dell'art. 3 della Legge 104/1992, come previsto dal D.P.R. 185/2006.

Luogo e tempo di svolgimento del servizio

Il servizio dovrà essere svolto presso le sedi delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado, situate sul territorio del Comune di Ladispoli nei giorni di svolgimento dell'attività didattica, secondo il calendario scolastico.

Su richiesta degli Istituti scolastici, il servizio potrà essere assicurato anche agli studenti, residenti nel Comune di Ladispoli che frequentano scuole situate in Comuni limitrofi.

I servizi dovranno essere prestati, per il periodo di cui all'art. 3 del Capitolato Speciale d'Appalto, in forma continuativa e costante, senza sospensione alcuna nel rispetto del calendario e dell'orario scolastico e del periodo feriale, tenuto conto di quanto prescritto nella diagnosi funzionale e delle ore attribuite dall'Ufficio competente dell'Ente.

I servizi di integrazione scolastica, salvo diversa segnalazione delle scuole, si svolgeranno in ambiente scolastico e saranno articolati su cinque giorni a settimana, dal lunedì al venerdì, in relazione ai Progetti Educativi.

Le ore impiegate per la partecipazione ai tavoli di programmazione delle attività all'inizio dell'anno scolastico e di verifica periodica (GLHO) e per la predisposizione dei Piani Educativi Individualizzati (P.E.I.), potranno essere riconosciute, nel limite delle risorse finanziarie disponibili, previa richiesta formale trasmessa dall'aggiudicatario e seguente formale approvazione da parte dal Dirigente del servizio.

Modalità di svolgimento del servizio

Prima dell'avvio dell'anno scolastico, l'Ente definirà, nel limite delle risorse finanziarie disponibili, in collaborazione con le Istituzioni scolastiche e dell'aggiudicatario del servizio, la programmazione delle attività e delle ore settimanali di OEPA assegnate, così come deliberate dal GLI d'istituto, in considerazione delle complessive richieste di assistenza educativa pervenute, e sulla base delle esigenze di assistenza socio educative e assistenziali di ogni bambino.

Sulla base degli elementi conoscitivi acquisiti dall'equipe educativa, allo scopo di realizzare il Piano educativo Individualizzato, si procederà, ove necessario, alla revisione in aumento o in diminuzione, delle ore assegnate a ciascun utente in considerazione anche di una più appropriata distribuzione oraria e integrazione dell'OEPA con le altre figure professionali quali l'insegnante curricolare e di sostegno, tenuto conto anche delle ore effettive di frequenza scolastica dell'alunno.

Il controllo sulla correttezza del servizio svolto dall'aggiudicatario, verrà svolto dal competente ufficio comunale con le modalità organizzative concordate con le Istituzioni scolastiche.

Coordinamento del servizio

Il coordinatore individuato dall'aggiudicatario, dovrà controllare e sovrintendere all'operato di tutto il personale secondo le modalità stabilite dal presente Capitolato Speciale d'Appalto, dall'offerta tecnica predisposta dall'aggiudicatario, dal contratto definitivo e dalla programmazione degli interventi, collaborando attivamente con il Referente del servizio dell'Ente, con le assistenti sociali comunali, curando altresì i rapporti con le Istituzioni Scolastiche. Al coordinatore sono attribuite, solo a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti funzioni:

- Organizzazione generale del servizio, pianificazione, controllo e vigilanza sul funzionamento dello stesso;
- Predisposizione, in maniera razionale efficiente ed efficace, della programmazione settimanale delle attività degli Operatori in base ai Piani Educativi Individualizzati degli alunni assistiti;
- Concorrere alla costruzione della rete, tenendo contatti periodici con tutti i soggetti coinvolti (Istituti scolastici, Comune, Ambito distrettuale, Asl, Famiglie, Territorio, etc.);
- Curare la regolarità delle presenze del personale e provvedere, al massimo entro un'ora, alla sostituzione del personale assente per garantire la continuità degli interventi;
- Promozione dell'aggiornamento, della formazione costante e della riqualificazione del personale;
- Relazionare trimestralmente, all'Ufficio competente dell'Ente, sull'andamento del Servizio presentando dettagliata relazione sulle attività svolte, i risultati ottenuti, le eventuali migliorie da apportare al Servizio e l'andamento in termini di volumi di prestazioni rese e da rendersi;
- Elaborazione della Carta dei Servizi;
- Predisposizione delle comunicazioni scritte agli utenti relative al programma settimanale con indicato il nome dell'operatore e la tempestiva comunicazione all'utente di ogni variazione di orario o di giorno delle prestazioni;

- Partecipare alle riunioni del Gruppo di Lavoro;
- Curare l'aggiornamento delle cartelle sociali degli utenti;
- Mantenere contatti con le Assistenti Sociali dell'Ente per la verifica costante dei programmi in atto.

Gli Operatori

La prestazione degli operatori consiste negli interventi di assistenza finalizzati al raggiungimento di un più elevato livello di autonomie personali e sociali ed incremento delle capacità di comunicazione personale in coerenza con il Piano Educativo Individualizzato, tra cui, in via esemplificativa:

- attività educative individualizzate nel rapporto uno a uno – educatore bambino;
- supporto nella regolare programmazione delle attività svolte all'interno della classe o in percorsi individualizzati specifici da svolgersi anche in spazi adeguatamente predisposti;
- collaborazione con il team/consiglio di classe nella stesura, nell'attuazione dei progetti individualizzati e nella realizzazione degli eventuali laboratori, sulla base degli elementi di osservazione e di conoscenza dei singoli casi;
- partecipazione al lavoro di equipe di operatori dei servizi che può prevedere, secondo i casi, competenze professionali diverse;
- partecipazione ad uscite extrascolastiche (gite, uscite didattiche, eventi promossi dai servizi del territorio), quando autorizzato dal competente ufficio comunale e dall'aggiudicatario del servizio;
- presenza nei momenti di comunicazione con la famiglia;
- verifica e valutazione dell'intervento educativo progettato;
- partecipazione consultiva nei momenti formali di valutazione;
- compilazione della documentazione sull'attività svolta su ogni singolo utente.

Gli operatori, inoltre, dovranno avere le seguenti attitudini:

- Capacità di relazionarsi correttamente con l'utente e la famiglia
- Capacità di lavorare in equipe con gli altri operatori, con le altre professionalità e con il personale scolastico.
- Capacità di individuare e segnalare situazioni di rischio e disagio degli utenti
- Capacità di fornire elementi utili sull'efficienza degli interventi rispetto ai bisogni ed al corretto utilizzo delle risorse;

Assenze degli operatori

Tutti gli operatori sono tenuti a segnalare con la massima tempestività la loro assenza dal servizio all'aggiudicatario e al coordinatore del servizio.

L'Aggiudicatario sarà tenuto a comunicare giornalmente e tempestivamente al Dirigente Scolastico le licenze, le assenze e le malattie del personale delle quali dovrà essere garantita la sostituzione immediata.

Gli operatori che si ritenessero responsabili di assenze ingiustificate e non segnalate potranno essere sostituiti dall'assegnatario del servizio immediatamente.

Gli stessi operatori che se, non per gravi e provati motivi di salute, si assentassero dal servizio per un numero di ore pari o superiore al 20% del totale mensile da effettuare dovranno essere sostituite dall'assegnatario del servizio stesso.

La retribuzione degli operatori non è assolutamente subordinata ai rapporti economici tra l'aggiudicatario e il Comune di Ladispoli.

Per gli spostamenti necessari allo svolgimento dei servizi il personale dovrà provvedere con mezzi propri.

Somministrazione dei farmaci

Nel caso in cui all'Istituto Comprensivo pervenga una richiesta di somministrazione dei farmaci, il Dirigente Scolastico farà riferimento a quanto previsto dalle "Linee guida per la somministrazione dei farmaci in orario scolastico" emanate dal MIUR e dal Ministero della Salute il 25.11.2005 sull'inserimento a scuola di bambini ed alunni con patologie sanitarie croniche.

L'Amministrazione comunale non interviene in merito alla somministrazione dei farmaci.

Relazioni

Il coordinatore del servizio dovrà presentare all'Ufficio competente dell'Ente, una relazione trimestrale descrittiva sull'andamento del Servizio indicante le attività svolte, i risultati ottenuti, le eventuali migliorie da apportare al Servizio e l'andamento in termini di volumi di prestazioni rese e da rendersi.

L'aggiudicatario, dopo il primo mese di osservazione, dovrà inoltre trasmettere le relazioni relative ad ogni singolo utente che usufruisce del servizio redatte dagli operatori e supervisionate dal coordinatore del servizio. Tali relazioni saranno sia intermedie che finali, al termine di ciascun annoscolastico, con evidenza degli obiettivi perseguiti, così come indicati nel piano educativo individualizzato dell'alunno e dei risultati raggiunti. In tali relazioni dovrà essere data anche evidenza della partecipazione ai Gruppi di Lavoro, delle eventuali problematiche e delle criticità riscontrate nei confronti dell'utente, della famiglia, etc e le possibili soluzioni al problema (intervento del coordinatore, supervisione, riunione,...).

Servizio mensa

L'aggiudicatario dovrà corrispondere, mensilmente, all'Amministrazione Comunale di Ladispoli la quota spettante per i pasti usufruiti dal personale incaricato, nel caso in cui lo stesso personale si trovi in servizio nell'orario in cui gli alunni assistiti usufruiscono della mensa scolastica.

L'Amministrazione Comunale liquiderà all'aggiudicatario la fattura mensile, decurtando dalla stessa la quota relativa al costo dei pasti effettivamente usufruiti dal proprio personale.

Tale conteggio verrà effettuato dall'Ufficio Servizi Scolastici in base alla richiesta giornaliera di pasti per il personale Assistente. Il costo del pasto sarà quello stabilito dal contratto sottoscritto con l'impresa concessionaria del servizio di refezione scolastica.

Articolo 6

Obblighi dell'Impresa Aggiudicataria

L'aggiudicatario si impegna, senza eccezione alcuna, a:

- a) indicare un Responsabile/Coordinatore per il Servizio affidato;
- b) eseguire il servizio conformemente a tutte le condizioni previste dal presente Capitolato, senza riserva alcuna, nonché in conformità del progetto presentato il cui contenuto costituisce quindi obbligo per l'aggiudicatario a integrazione di quanto previsto nel presente capitolato;
- c) trasmettere al competente ufficio, trimestralmente, una relazione tecnica sull'andamento della gestione del servizio.
- d) garantire la sostituzione del personale con altro di pari professionalità e qualifica (fatto salvo il rispetto di quanto previsto dalle normative vigenti in materia), dandone comunicazione al competente Ufficio dell'Ente ed alle Direzioni Scolastiche interessate;
- e) dotare ogni operatore di una scheda, opportunamente predisposta per la rilevazione delle prestazioni effettuate e dei relativi orari, che dovrà essere controfirmata dal Dirigente Scolastico;
- f) dotare, a proprie spese e sotto la propria responsabilità, il proprio personale di un "documento" di riconoscimento contenente l'indicazione del soggetto giuridico di appartenenza, le generalità e la qualifica dell'operatore (da esibire a richiesta);
- g) impiegare nella gestione del servizio personale fisicamente idoneo, di provata capacità, onestà e moralità, oltre che corrispondente alle specifiche richieste di profilo professionale;
- h) garantire l'applicazione integrale dei vigenti contratti, che disciplinano il rapporto di lavoro del personale impiegato alle proprie dipendenze, e il rispetto delle normative vigenti in materia di assicurazioni sociali e di prevenzione infortuni; in proposito, il soggetto aggiudicatario è tenuto a fornire la documentazione relativa al rapporto di lavoro degli operatori complessivamente impiegati per l'espletamento del servizio di cui al presente Capitolato;
- i) mantenere la riservatezza delle informazioni relative agli utenti, da qualsiasi fonte provengano, in applicazione del D.Lgs. 196/2003.

Inoltre si stabilisce che:

- il soggetto aggiudicatario è responsabile della sicurezza e dell'incolumità del proprio personale tenendo fin da ora sollevata la Stazione Appaltante da ogni responsabilità e conseguenza derivante da infortuni e da responsabilità civile verso terzi determinati dalla gestione del servizio. Il soggetto

aggiudicatario dovrà stipulare regolari polizze assicurative a copertura di danni a persone o cose arrecati all'Amministrazione e/o a terzi per fatto proprio e/o dei suoi dipendenti e/o collaboratori nell'esecuzione del contratto, come previsto dal successivo articolo 11. Restano comunque a carico dell'Aggiudicatario tutte le responsabilità ed incombenze inerenti la gestione del servizio;

- l'amministrazione si riserva il diritto di rifiutare l'opera di uno o più operatori per inadempienze rilevate e documentabili; in tal caso, il soggetto aggiudicatario dovrà sostituirlo tempestivamente con altro personale dotato dei requisiti previsti, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo art. 13;

Articolo 7

Responsabilità dell'esecutore del contratto

1. L'esecutore del contratto deve osservare tutti gli obblighi derivanti dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia di lavoro ed assicurazioni sociali, i cui oneri sono a carico dello stesso.

2. L'esecutore del contratto è responsabile per gli infortuni o i danni a persone o cose arrecati alla Stazione Appaltante e/o a terzi per fatto proprio e/o dei suoi dipendenti e/o collaboratori nell'esecuzione del contratto.

3. L'esecutore del contratto è responsabile del buon andamento del servizio e delle conseguenze pregiudizievoli che dovessero gravare sulla Stazione Appaltante in conseguenza dell'inosservanza, da parte dell'impresa o dei dipendenti e/o collaboratori della stessa, delle obbligazioni nascenti dalla stipulazione del contratto.

4. In caso di subappalto, si applica l'art. 105 del D.Lgs. 50/16. Qualora l'aggiudicatario non trasmetta le fatture quietanziate del subaggiudicatario entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del subappaltatore, la stazione appaltante sospende il successivopagamento a favore dell'appaltatore.

5. Nell'ipotesi in cui, nel corso dell'esecuzione del rapporto contrattuale, vengano accertate, in capo all'impresa appaltatrice, violazioni alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, la stazione appaltante può trattenere fino al 20% sulla fattura.

Articolo 8

Verifiche delle prestazioni

Il Dirigente del servizio o suo delegato per l'appalto, eseguirà la verifica di conformità sull'esatto svolgimento delle prestazioni. Promuoverà controlli, ispezioni ed indagini conoscitive volte a verificare:

— la rispondenza delle attività previste dal presente Capitolato Speciale d'Appalto e del Progetto proposto dal Prestatore di Servizi in sede di gara;

— la regolarità dell'assunzione dei soci lavorativi o dei dipendenti e del rapporto con gli istituti previdenziali ed assicurativi;

— il rispetto di tutte le norme di legge in materia e delle disposizioni contrattuali.

Nel corso delle verifiche si constaterà il regolare funzionamento del servizio, l'efficienza e l'efficacia della gestione.

Resta facoltà dell'Amministrazione Comunale di richiedere in qualsiasi momento informazioni sul regolare svolgimento del servizio e di attuare controlli a campione.

L'Amministrazione ha ampie facoltà di indirizzo e di controllo che attuerà nelle forme che riterrà più opportune, anche applicando procedure atte alla rilevazione dei livelli qualitativi e funzionali del servizio e del grado di soddisfazione dell'utenza (monitoraggio, customer satisfaction, audizione del responsabile gestionale) e vigilerà sul rispetto delle clausole del presente capitolato, del progetto presentato in sede di gara e delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

Articolo 9

Procedure di pagamento

Al fine di verificare la regolare esecuzione delle prestazioni, intesa ad accertarne la corrispondenza, per quantità e qualità, alle condizioni contrattuali previste, unitamente alla fattura, la Società Appaltatrice dovrà produrre il rendiconto mensile del servizio effettuato con riferimento agli utenti che ne hanno usufruito ed alle ore prestate da ciascun operatore per gli stessi utenti, nonché i fogli firma sottoscritti dagli operatori e dal Dirigente scolastico. Tali fogli firma potranno essere sostituita da altre modalità elettroniche di rilevazione della presenza concordate con i Dirigenti scolastici.

A seguito dell'esito positivo della verifica di cui al comma precedente, il responsabile appone il visto di liquidazione sulla fattura o altro idoneo documento fiscale.

L'Amministrazione Comunale corrisponderà all'Appaltatrice un compenso annuo onnicomprensivo in rate mensili posticipate, a decorrere dal mese successivo a quello dell'inizio del servizio.

Il pagamento delle prestazioni avverrà, di norma, entro 60 giorni dalla data della presentazione della fattura da depositare con cadenza mensile.

Ai sensi dell'art. 3 della L.136/2010 e s.m.i., l'aggiudicatario deve utilizzare conti correnti bancario postali dedicati, anche in via non esclusiva. Ai fini della tracciabilità dei flussi, il bonifico bancario o postale deve riportare in relazione a ciascuna transazione posta in essere per la realizzazione del servizio in oggetto, il codice identificativo gara (CIG).

I pagamenti avverranno a seguito di presentazione di fattura elettronica (D.L. n.66/2014 convertito in legge n. 89/2014).

La fattura dovrà contenere tassativamente i seguenti elementi, pena il respingimento della stessa al mittente:

a. il numero, la data di emissione e la scadenza della fattura;

b. il Codice Univoco Ufficio: **MIJPG9**

- c. il nome del creditore e il relativo codice fiscale; d. l'oggetto del servizio;
- e. l'importo totale, al lordo dell'IVA e di eventuali altri oneri e spese indicati;
- f. l'importo dell'IVA e quale esigibilità "scissione dei pagamenti";
- g. il Codice identificativo di gara (CIG)
- h. il settore e l'ufficio comunale cui la fattura è diretta (Ufficio Servizi Scolastici); i
- . il numero e la data della determinazione dirigenziale di assunzione dell'impegno di spesa;
- j. il numero dell'impegno di spesa;
- k. il capitolo di spesa;
- l. il numero di conto corrente dedicato sul quale effettuare il pagamento.

Le spettanze a favore dell'aggiudicatario verranno corrisposte nel rispetto delle disposizioni di cui al D.M. 10 gennaio 2008 n. 40 sulle "Modalità di attuazione dell'art. 48 bis del Dpr 29 settembre 1973 n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni".

Articolo 10

Revisione prezzi e clausole di rinegoziazione

Al presente appalto, in applicazione del Principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale di cui art. 9 del D.lgs. 36/2023 si applicano le disposizioni di cui agli artt. 60 e 120 del medesimo decreto.

Per la revisione prezzi si applica integralmente quanto disposto dall'art.60 del D.lgs. 36/2023.

Articolo 11

Assicurazioni

La società appaltatrice deve osservare tutti gli obblighi derivanti dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia di lavoro ed assicurazioni sociali, i cui oneri sono a carico dello stesso. La società appaltatrice è responsabile per gli infortuni o i danni a persone o cose arrecati all'Amministrazione e/o a terzi per fatto proprio e/o dei suoi dipendenti e/o collaboratori nell'esecuzione del contratto. È a carico della società appaltatrice ogni e qualsiasi responsabilità civile verso terzi per danni arrecati a persone e cose nello svolgimento del servizio o in conseguenza del medesimo, restando pertanto esonerato da responsabilità il Comune.

L'Impresa aggiudicataria dovrà stipulare apposite polizze assicurative contro i rischi inerenti la gestione affidata, per le tipologie ed i massimali di importo non inferiore a quelli di seguito indicati:

1) R.C.T. (Responsabilità Civile verso Terzi) € 3.000.000.000= per sinistro € 250.000.000= per persona € 150.000.000= per danni a cose o animali

2) R.C.O. (Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro) € 500.000.000= per sinistro € 250.000.000= per persona.

L'esistenza di tali polizze non libera l'Impresa aggiudicataria dalle proprie responsabilità, avendo le stesse esclusivamente lo scopo di ulteriore garanzia.

Le polizze suddette, debitamente quietanzate, dovranno essere presentate dall'Impresa aggiudicataria all'Ente prima della stipulazione del contratto.

L'Amministrazione Comunale è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale durante l'esecuzione del servizio, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso e compensato nel corrispettivo dell'appalto.

Articolo 12

Cauzione

L'impresa aggiudicataria, prima della stipula del contratto, dovrà prestare cauzione definitiva nella misura del 2% del valore contrattuale al netto dell'opzione di rinnovo e di proroga tecnica aventi natura meramente eventuale, con le modalità e negli importi stabiliti all'art. 117 del D.Lgs 36/2023; l'importo della garanzia definitiva per i contratti attuativi viene fissato nella misura del 10% del valore dei mesi ai sensi del citato articolo 117 del D.Lgs 36/2023.

La cauzione potrà essere prestata mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D. Lgs. 385/93, che svolgono in via esclusiva o permanente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica.

Essa dovrà:

essere incondizionata, prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività, su semplice richiesta scritta, entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall'Amministrazione Comunale, senza eccezioni opponibili alla stessa, anche per il recupero delle penali contrattuali;

avere validità fino alla scadenza del contratto.

Tale cauzione definitiva sarà a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal contratto, dell'eventuale risarcimento di danni, nonché del rimborso delle somme che l'Amministrazione Comunale dovesse eventualmente anticipare durante la gestione appaltata, per fatto dell'aggiudicatario, a causa di inadempimento o coattiva esecuzione del servizio. Resta salvo, per l'Amministrazione Comunale, l'espletamento di ogni altra azione, nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

L'Impresa aggiudicataria sarà obbligata a reintegrare la cauzione di cui l'Amministrazione Comunale avesse dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto. In caso di inadempimento, la cauzione potrà essere reintegrata d'ufficio a spese dell'Impresa aggiudicataria, prelevando l'importo dai pagamenti dovuti. La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali, anche dopo la scadenza del contratto.

Articolo 13

Clausole penali

1. E' prevista l'applicazione di penalità per ogni ingiustificabile ritardo nell'esecuzione del servizio e per ogni inadempimento contrattuale a qualunque titolo imputabile all'Affidatario, di ammontare non superiore all'1% dell'importo contrattuale, nei limiti di un importo complessivo massimo non superiore al 10% del valore contrattuale e che non determini, per portata e gravità, la risoluzione del presente contratto ai sensi dell'art.15.
2. L'applicazione delle penalità è preceduta da formale contestazione di addebito della Stazione Appaltante con nota inviata via pec e da valutazione di eventuali controdeduzioni dell'aggiudicatario in merito a quanto contestato. Le controdeduzioni dovranno pervenire all'Amministrazione entro 7 giorni dalla data di ricevimento della contestazione. Trascorso tale termine, senza che l'aggiudicatario abbia presentato le proprie controdeduzioni o nel caso in cui le stesse non vengano considerate idonee, si procederà all'applicazione della penalità.
3. La Stazione Appaltante procederà al recupero della penalità mediante ritenuta diretta sul corrispettivo del mese successivo nel quale è assunto il provvedimento definitivo di applicazione della penale. Ove questi non sia sufficiente, il responsabile procederà all'incameramento, parziale o integrale, della cauzione.
4. Degli inadempimenti fanno prova i processi verbali e le lettere di contestazione sottoscritte dal responsabile.

Articolo 14

Recesso unilaterale dal contratto

1. La stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque momento purchè tenga indenne l'appaltatore mediante il pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino nel caso di servizi, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti, calcolato secondo quanto previsto nell'allegato II.14 del D.Lgs 36/2023.
2. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'appaltatore del contratto da darsi per iscritto con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i servizi o le forniture e ne verifica la regolarità (art. 123, comma 2, D.Lgs. 36/2023).

Articolo 15

Risoluzione del contratto

Oltre alle ipotesi di risoluzione contrattuale previste all'art. 122 del D.lgs.n. 36/2023, la StazioneAppaltante, si riserva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, la facoltà dirisolvere il contratto di appalto in qualunque tempo, senza alcun genere di indennità e compenso per l'aggiudicatario, qualora le disposizioni prese ed i mezzi applicati per l'espletamento del servizio, non dessero sicuro affidamento, a giudizio dell'Amministrazione, o che il servizio stesso non fosse compiuto nei termini stabiliti e con le modalità concordate con il competente Servizio del

Comune o si fossero verificate gravi irregolarità e negligenze in genere e nel caso di sopravvenuti gravi motivi di pubblico interesse.

Nelle ipotesi elencate, ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata dalla Stazione Appaltante a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata via PEC al domicilio eletto dall'aggiudicatario. Nella contestazione sarà prefissato un termine non inferiore a 7 giorni lavorativi per la presentazione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine, l'amministrazione, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, ha facoltà di risolvere il contratto.

In tal caso, all'Affidatario sarà accreditato il semplice importo del servizio regolarmente effettuato, con deduzione, però, dell'ammontare delle penali per le infrazioni eventualmente già maturate al momento della risoluzione; tutto ciò con opportuna salvezza di ogni ragione ed azione per rivalsa di danni in conseguenza dell'inadempimento da parte dello stesso Affidatario dei suoi impegni contrattuali.

Il provvedimento di rescissione del contratto dovrà essere regolarmente notificato all'Affidatario secondo le vigenti disposizioni di legge.

Articolo 16

Vicende soggettive dell'esecutore del contratto

In caso di morte del prestatore, se impresa individuale, ovvero di estinzione della società, l'Amministrazione potrà risolvere il contratto ovvero concordare con gli eredi o i successori la continuazione dello stesso.

Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori di contratti pubblici non hanno singolarmente effetto nei confronti di ciascuna stazione appaltante fino a che il cessionario ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 1991, n. 187 e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal codice.

Nei sessanta giorni successivi l'Amministrazione può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle comunicazioni di cui al comma 1, non risultino sussistere i requisiti di cui all'articolo 10-sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta giorni di cui al comma 3 senza che sia intervenuta opposizione, gli atti di cui al comma 2 producono, nei confronti dell'Amministrazione, tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.

Le disposizioni di cui ai commi che precedono si applicano anche nei casi di trasferimento o di affitto di azienda da parte degli organi della procedura concorsuale, se compiuto a favore di cooperative costituite o da costituirsi secondo le disposizioni della legge 31 gennaio 1992, n. 59, e successive modificazioni, e con la partecipazione maggioritaria di almeno tre quarti di soci cooperatori, nei cui confronti risultino estinti, a seguito della procedura stessa, rapporti di lavoro

subordinato oppure che si trovino in regime di cassa integrazione guadagni o in lista di mobilità di cui all'articolo 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223.

Articolo 17

Cessione dei crediti

Le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52 sono estese ai crediti verso l'Amministrazione derivante dal contratto di appalto. La cessione di crediti può essere effettuata a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa.

Ai fini della sua opponibilità all'Amministrazione, la cessione di crediti deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata all'Amministrazione medesima.

La cessione di crediti è efficace e opponibile all'Amministrazione ove questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quindici giorni dalla notifica della cessione.

In ogni caso, l'Amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.

Articolo 18

Divieto di cessione del contratto e subappalto

Il soggetto affidatario del contratto è tenuto a eseguire in proprio i servizi oggetto dello stesso. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto nell'articolo 16 del presente Capitolato.

Attesa la particolare e delicata natura dei servizi da affidare e dei destinatari dello stesso, il subappalto è vietato.

Articolo 19

Clausola sociale

Il soggetto affidatario del servizio è tenuto a rispettare quanto previsto dall'art. 57 del D.Lgs 36/2023 in merito alla clausola sociale.

Il personale attualmente impiegato dal contraente uscente per l'esecuzione del contratto, è quello risultante dall'elenco allegato, che contiene il riferimento al numero di lavoratori, al contratto collettivo di lavoro applicato, all'attuale inquadramento giuridico ed economico e all'orario settimanale.

Art. 20

Disposizioni relative al personale impiegato

All'affidamento del servizio, l'affidataria trasmette all'Amministrazione il nominativo del coordinatore del servizio e di tutti gli operatori impiegati per l'esecuzione del servizio, nel rispetto della normativa vigente a tutela dei dati personali.

L'affidataria si obbliga ad ottemperare verso i propri dipendenti impegnati nell'esecuzione del servizio tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali vigenti in materia di lavoro, di previdenza, di assicurazioni sociali e di prevenzione degli infortuni sul lavoro assumendo a proprio carico tutti relativi oneri, nonché tutte le disposizioni relative al personale contenute nel presente capitolato.

L'impresa si obbliga, altresì, ad applicare condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni e da ogni contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria applicabile nella località, anche riguardo alla contrattazione di secondo livello e territoriale. L'impresa si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suddetti contratti collettivi anche dopo la loro eventuale scadenza e fino alla loro sostituzione.

Tutti gli obblighi sopra indicati vincolano l'impresa per tutto il periodo di validità del contratto.

L'aggiudicatario deve disporre di una dotazione di personale per qualità, qualificazione e profilo professionale adeguati a garantire un'efficace gestione delle attività di cui al presente capitolato.

Il coordinatore del servizio e gli educatori devono essere in possesso dei titoli previsti dalla normativa vigente e rispondenti ai singoli interventi da porre in atto in favore degli alunni.

L'aggiudicatario è tenuto a:

- provvedere con immediatezza alle sostituzioni del personale, che si rendessero necessarie in caso di assenze e/o dimissioni, nel rispetto dei requisiti previsti dal presente capitolato al fine di garantire la continuità del servizio, dandone comunicazione al competente Ufficio dell'Ente ed alle Direzioni Scolastiche interessate;
- assicurare un'efficace aggiornamento professionale del proprio personale mediante occasioni di formazione e di riqualificazione, fornendo al competente Ufficio dell'Ente adeguata documentazione relativa alla programmazione e allo svolgimento dell'attività formativa correlata alla specificità del servizio oltre a quelle dovute dalla Ditta per obblighi di legge (es. D.lgs. 81/2008);
- informare il personale sul diritto alla riservatezza delle persone alle quali viene prestata l'assistenza;
- ad applicare per quanto di sua competenza le norme previste dal D.lgs. 81/08 e s.m.i. in materia di prevenzione e protezione dai rischi con riferimento alla natura ed ai contenuti dei servizi di che trattasi;
- comunicare al momento della stipula del contratto, il/i nominativo/i del/i soggetto/i da considerare datore di lavoro e Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP).

Il personale adibito al servizio dovrà:

- garantire la massima educazione, serietà, riservatezza, diligenza, correttezza e discrezione nello svolgimento dei compiti affidati;
- mantenere un contegno corretto, riguardoso e rispettoso, evitando in ogni occasione un linguaggio scorretto, con particolare riferimento alle modalità di relazione verso l'utenza;
- rispettare gli orari di servizio e attenersi agli indirizzi operativi impartiti;
- essere a conoscenza dell'organizzazione e delle modalità di svolgimento del servizio, con particolare riguardo alle mansioni da svolgere;
- esibire idoneo tesserino di riconoscimento munito di fotografia, fornito dall'aggiudicatario;
- attenersi a tutte le norme inerenti la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- garantire il segreto professionale.

Le prestazioni d'opera da parte del personale impiegato dal soggetto aggiudicatario, per gli interventi di cui al presente Capitolato, non costituiscono rapporto d'impiego con il Comune di Ladispoli né possono rappresentare titoli per avanzare richieste di rapporto diverso da quanto stabilito nel contratto di affidamento della gestione del servizio;

Art. 21

Codice di Comportamento

L'impresa aggiudicataria dovrà sottostare agli obblighi derivanti dall'art. 2, comma 3, del DPR n. 62/2013 " Codice di comportamento dei dipendenti pubblici " e del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Ladispoli approvato con deliberazione della Giunta Comunale n° 17 del 06/02/2024.

La violazione di tali obblighi costituirà causa di risoluzione del contratto di appalto.

Articolo 22

Foro competente

1. Tutte le controversie eventualmente insorgenti tra le parti in rapporto al contratto, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione, adempimento e risoluzione, saranno di competenza, in via esclusiva, del Foro di Civitavecchia.

Articolo 23

Tutela dei dati personali

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679, si informano i concorrenti che i dati raccolti saranno utilizzati esclusivamente per il perfezionamento della presente procedura, per l'attuazione dei rapporti contrattuali con l'aggiudicatario, per gli adempimenti contabili e fiscali.

I dati possono essere trattati sia in forma cartacea sia in forma elettronica nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, riservatezza e nel rispetto di tutte le misure di sicurezza prescritte.

I dati personali raccolti possono essere comunicati a Enti o Istituzioni in adempimento di quanto prescritto dalla normativa.

I dati giudiziari sono trattati ai sensi dell'autorizzazione n. 7/2013 recante "Autorizzazione al trattamento dei dati giudiziari da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici" del Garante della Protezione dei Dati Personali.

I dati raccolti sono soggetti alle forme di pubblicità prescritte dalle vigenti norme in materia di procedimenti amministrativi e di contratti pubblici.

Il conferimento dei dati ha carattere obbligatorio per la partecipazione alla presente procedura. La mancanza o l'incompletezza dei dati non consente di dar corso alla presente procedura e non consente l'ammissione del concorrente alla stessa.

Il trattamento dei dati personali avverrà in conformità a quanto disposto dal Regolamento UE 2016/679. Si precisa che:

- a. i dati conferiti verranno trattati con o senza l'ausilio di mezzi elettronici dal personale all'uopo incaricato della Città Metropolitana di Roma Capitale e dell'Amministrazione di appartenenza del R.U.P.;
- b. il trattamento dei dati sarà finalizzato all'espletamento della procedura per l'affidamento di appalti nonché per eventuali finalità statistiche;
- c. il titolare del trattamento è la Città metropolitana di Roma Capitale, con sede in Via IV Novembre, 119/A – 00187 Roma;
- d. il responsabile del trattamento è il Direttore dell'U.C. Sviluppo Strategico e Coordinamento del Territorio Metropolitano, con sede in Viale Giorgio Ribotta, 41/43 – 00144 Roma.

Il legale rappresentante dell'impresa concorrente, sottoscrivendo l'istanza di ammissione allegata al Disciplinare di gara, fornisce altresì il proprio consenso al trattamento dei dati comunicati, limitatamente alle finalità dianzi specificate.

Articolo 24

Protocollo di legalità

La Società Appaltatrice si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione Appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti degli imprenditori, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa.

Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art.1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitano funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.

La Stazione Appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei

dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 –bis c.p., 319-ter c.p.,319 – quater c.p., 320 c.p. ,322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.

Articolo 25

Norma di rinvio

1. Per quanto non sia specificamente contenuto nel presente Capitolato, nel Bando di gara e nel Disciplinare di gara, si fa riferimento alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

Il Dirigente dei Servizi Sociali